

QUESTIONI APERTE

Appello

La decisione

Impugnazioni - Appello - Ammissibilità - Specificità dei motivi - Disciplina transitoria - Successione di leggi nel tempo (C.p.p. art. 581; 11 disp. prel. c.c.).

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, lett. d), c.p.p. - inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 ed in base al quale l'impugnazione contiene l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, dei "motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" - deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione dell'atto di appello, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa dell'appellante alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile agli appelli presentati prima della sua entrata in vigore.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE TERZA, 13 gennaio 2020 (ud. 15 novembre 2019) - DI NICOLA, *Presidente* - SCARCELLA, *Relatore* - ORSI, *P.G.* - Olmo, *ricorrente*.

Specificità dei motivi d'appello e successione di leggi processuali nel tempo: la nascita dell'aspettativa alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione

Il contributo analizza le problematiche di diritto intertemporale sorte a seguito della modifica apportata all'art. 581 c.p.p. dalla "riforma Orlando" in tema di specificità dei motivi d'appello.

A fronte di una soluzione ermeneutica differente rispetto all'orientamento consolidato, l'Autore si interroga circa le ragioni di una scelta che, di fatto, evita un eccessivo differimento nel tempo degli effetti disincentivanti conseguenti alla presentazione di impugnazioni generiche o dilatorie e salvaguarda l'affidamento dell'appellante circa l'esatta forma richiesta per la proposizione dell'atto al momento del suo deposito.

The specificity of the reasons for the criminal appeal and the succession of procedural laws over time: the birth of the expectation for the assessment of the appeal's admissibility

The contribution analyses the problems of intertemporal law, following the amendment of Article 581 of the Italian Criminal Procedure Code due to the "Orlando reform" on the specificity of the criminal appeal reasons.

Faced with an hermeneutic solution different from the consolidated orientation, the Author wonders about the reasons for a choice that, in fact, avoids an excessive deferral over time of the disincentive effects deriving from the presentation of generic or delaying appeals and safeguards the appellant's custody about the exact form required to propose the appeal at the time of its lodging.

SOMMARIO: 1. Il *casus decidum*. - 2. La mancanza di disciplina transitoria e il principio del *tempus regit*

actum. - 3. La distinzione tra “regime” e “procedimento” di impugnazione. - 4. La pronuncia in commento e i motivi “specifici”: *tertium genus?* - 5. L'*actus* di impugnazione e l'aspettativa alla valutazione di ammissibilità del gravame. - 6. Esigenze di deflazione *versus* diritto di impugnazione delle parti.

1. *Il casus decidum*. La pronuncia in commento ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di un imputato, che si era visto giudicare inammissibile l'appello da parte del giudice di seconde cure per carenza di specificità dei motivi. In particolare, il ricorrente lamentava che l'impugnazione dal medesimo proposta non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile facendo applicazione della legge n. 103 del 2017, in quanto, alla data di presentazione dell'atto d'appello, la riforma Orlando non era ancora entrata in vigore.

La Corte di cassazione ha giudicato fondato il ricorso, osservando l'erroneità del *modus operandi* tenuto dalla Corte territoriale, dal momento che le modifiche apportate dalla citata legge non sono operanti retroattivamente.

In mancanza di precedenti pronunce sul medesimo profilo, i giudici di legittimità effettuano un rimando ad altra sentenza, con la quale i collegi della V sezione erano stati chiamati a giudicare l'ipotesi - invero simile - dell'operatività delle modifiche apportate dalla legge Orlando ai poteri di impugnazione del pubblico ministero¹. In quella circostanza, si era chiarito come il termine da prendersi in considerazione per stabilire l'applicabilità della vecchia o della nuova disciplina fosse quello di presentazione del ricorso; momento in cui matura l'aspettativa dell'appellante a vedere giudicata ammissibile o meno la propria impugnazione sulla scorta della normativa vigente.

Attesa l'identità di *ratio*, analoghe considerazioni ritiene ora di poter svolgere la Suprema corte con riferimento alla modifica apportata dal medesimo prodotto normativo alla previsione della necessaria specificità dei motivi di impugnazione², sicché la nuova disciplina risulta inapplicabile agli appelli presentati prima della sua entrata in vigore.

2. *La mancanza di una disciplina transitoria e il principio del tempus regit actum*. La necessità di individuare un preciso limite temporale di decorrenza dello *jus superveniens* discende dal fatto che la cd. riforma Orlando non si è preoccupata di apprestare alcuna disposizione transitoria, quantomeno in

¹ Cfr. Cass., Sez. V, 2 ottobre 2017, n. 4398, in *Mass. Uff.*, n. 272440. Per ulteriori considerazioni, cfr. *infra*, sub par. 6.

² Cfr. art. 1, co. 55, L. 23 giugno 2017, n. 103, in *Gazz. Uff.*, 4 luglio 2017, n. 154, in vigore dal 3 agosto 2017.

materia di impugnazioni³. Per quel che qui interessa, infatti, la novella del 2017 ha previsto unicamente l'entrata in vigore della legge – pur con alcune limitate eccezioni – decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale⁴. Cosa che, in definitiva, non risolve affatto i profili di dubbio circa l'individuazione della normativa da applicarsi nell'evenienza in cui, come nel caso considerato, un appello sia già stato depositato – ma non ancora deciso – prima di quella data.

Il tema non è affatto nuovo in materia, posto che si assiste ad una tendenza piuttosto altalenante del legislatore, che adotta provvedimenti ondivaghi sul fronte del diritto intertemporale⁵, senza che la scelta di volta in volta opzionata segua necessariamente una logica rassicurante. Questi, infatti, talvolta, accompagna le “novelle” legislative ad una normazione complementare denominata come “transitoria” che si manifesta anche in modo assai corposo e dettagliato⁶ e, talaltra, non si preoccupa affatto di affrontare simili problematiche.

In tali ultime situazioni, la mancanza di specifiche previsioni transitorie non è però foriera di una “lacuna del diritto”, in quanto «nessuna situazione giuridica nel momento della successione fra norme rimane priva di regole, ma o resta regolata dalla vecchia norma o viene sottoposta alla nuova»⁷.

³ Sulle problematiche di diritto intertemporale sollevate dalla riforma Orlando, v. *Considerazioni sulle ricadute nel giudizio di Cassazione della Legge 23 giugno 2017, n. 103. Questioni di diritto intertemporale*, redatte dall'Ufficio del ruolo e del massimario della Corte di cassazione, in www.cortedicassazione.it e in *Cass. pen.*, 2017, 3029 ss.

⁴ V. art. 1, co. 95, L. 23 giugno 2017, n. 103. Ma, si badi, la medesima legge comprende alcune previsioni specializzanti, le quali, anziché essere contenute in una raccolta organica, vengono collocate in posizione contigua rispetto alle materie di volta in volta disciplinate. Cfr. art. 1, co. 2, 15, 36, 51 e 81 L. n. 103/2017. Osservano come le disposizioni transitorie contenute nella predetta legge siano poche, perlomeno nella parte processuale, GIALUZ, CABIALE, DELLA TORRE, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforma attesa da tempo e confuse innovazioni*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 3, 192. Per alcune considerazioni sulla mancanza di un regime transitorio *ad hoc* stabilito dalla L. n. 103 del 2017 – seppur con riferimento al diverso profilo delle modifiche in materia di rito abbreviato – v. TRABACE, *Abbreviato riformato e successione di norme nel tempo*, in *Cass. pen.*, 2019, 1, 290 s.

⁵ Ossia – secondo la definizione offerta da RESCIGNO, voce *Disposizione. IV) Disposizioni transitorie*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, 221 – di quel complesso di regole che disciplinano la successione delle norme nel tempo.

⁶ Osserva CHIAVARIO, *Norme processuali penali nel tempo: sintetica rivisitazione (a base giurisprudenziale) di una problematica sempre attuale*, in www.laegislazionepenale.eu, 31 luglio 2017, 1 come sovente la normazione “transitoria” detti regole «anche molto dettagliate e differenziate sia in ragione della tipologia delle norme modificate sia in relazione ad altri aspetti, e principalmente in considerazione delle varie fasi in cui vengano a trovarsi i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme».

⁷ Così, ancora, RESCIGNO, voce *Disposizione*, cit., 230. Cfr. anche MONATERI, *Diritto transi-*

Permangono, però, in questi casi, non insignificanti questioni ermeneutiche, che costringono l'interprete a muoversi incerto in ciò che è stato efficacemente definito un "terreno scivoloso", ossia quello del diritto intertemporale, «sul quale sintassi normativa e costruzioni interpretative riflettono spesso una certa tendenza alla semplificazione concettuale»⁸. E che la materia si presenti particolarmente complessa e priva di solidi argini di contenimento è parimenti confermato dalle incertezze terminologiche, che sono oggetto di confusione perfino tra gli addetti ai lavori. Così è a dirsi, a monte, per l'uso dei termini "diritto intertemporale" e "diritto transitorio", che, pur talvolta utilizzati indistintamente, evocano invece concetti assai differenti⁹.

Da una parte, caratteristica del *diritto intertemporale* è quella di dettare le prescrizioni finalizzate a stabilire quale delle norme coinvolte in una successione temporale sia applicabile rispetto agli atti o ai fatti presi in considerazione¹⁰ (cd. *ius supra iura*).

Dall'altra, il *diritto transitorio* risulta composto da tutte quelle prescrizioni dettate per regolare gli accadimenti compresi nel periodo in cui si verifica un mutamento normativo e, in definitiva, da quelle «regole *ad hoc* in ordine alle situazioni createsi sotto la vecchia disciplina ma non ancora esauritesi al sopravvenire della nuova»¹¹. Il diritto transitorio, dunque, si sostanzia in

torio, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, VI, Torino, 1990, 442 s.

⁸ Così PINNA, *La disciplina intertemporale, in Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di Bargis, Caprioli, Torino, 2007, 279. Cfr., in argomento, MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, Milano, 1999, 91. Cfr., sul tema, altresì, GIULIANI, *Le disposizioni sulla legge in generale: gli articoli da 1 a 15*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, I, *Promesse e disposizioni preliminari*, Torino, 1991; LEONE, *Il tempo nel diritto penale sostantivo e processuale*, Napoli, 1974; LOZZI, *La successione delle leggi processuali penali nel tempo e le disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura penale*, in ID., *Riflessioni sul nuovo processo penale*, Torino, 1990, 73 s.; MENCARELLI, *Tempo e processo, Profili sistematici*, in *Giust. pen.*, 1975, III, c. 2 s.; QUADRI, *Sub art. 11*, in *Commentario al codice civile. Disposizioni sulla legge in generale*, a cura di Scialoja-Branca, Bologna, 1974, 43; RESCIGNO, voce *Disposizione.*, cit., 221; TARCHI, *Le leggi di sanatoria nella teoria del diritto intertemporale*, Milano, 1990.

⁹ GALGANI, *Diritto probatorio e successione di leggi nel tempo. Tempus regit actum?* Torino, 2012, 67.

¹⁰ In questi termini, MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., 94, che osserva come tali norme siano vere e proprie regole positive, dotate di una loro autonomia, essendo dettate per risolvere autoritativamente, in un senso più che in un altro, questioni controverse sollevate dall'evoluzione dell'ordinamento giuridico. *Contra*, nel senso che non si tratti di un vero e proprio diritto dotato di autonomia, ma solo di una sezione ideale, un suo aspetto - quello temporale - della "norma", insieme a quello "materiale" e "spaziale" v. PACE, *Il diritto transitorio con particolare riguardo al diritto privato*, Milano, 1944, 367 s.

¹¹ Così CHIAVARIO, *Norme processuali penali nel tempo: sintetica rivisitazione (a base giuri-*

norme materiali, di diretta applicazione, in ciò ulteriormente differenziandosi dalle previsioni di diritto intertemporale che, avendo natura strumentale, individuano la norma concretamente applicabile, ma non lo sono esse stesse¹².

Nel caso considerato, allora, ben si può affermare come la carenza di norme di diritto transitorio abbia posto la necessità di dirimere i profili di natura intertemporale rimasti dubbi.

Ebbene, com'è noto, laddove la legge nulla dica, sono le regole generali a soccorrere l'operato interpretativo, fornendo gli strumenti necessari a coordinare il *novum* con la disciplina previgente. In casi consimili, il pensiero volge al principio di irretroattività così come normato ex art. 11, co. 1, disp. prel. c.c.¹³, considerato quale criterio generale cui riferirsi nel caso in cui la legge non preveda alcunché relativamente alla decorrenza dei propri effetti. Sulla base della citata previsione viene enucleato il principio condensato nel brocardo latino del *tempus regit actum*, secondo cui “*la legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo*”.

Tale norma sancisce l'efficacia immediata della nuova disciplina legislativa, prevedendone al contempo la irretroattività¹⁴, in omaggio a quella prioritaria esigenza della vita sociale, secondo cui la fede e la sicurezza nella stabilità dei rapporti non dovrebbero essere minacciate dal timore che una legge successiva possa turbare le situazioni giuridiche già formatesi validamente.

E però la retroattività non costituisce un limite di carattere costituzionale per il legislatore, come si desume chiaramente dall'art. 25, co. 2, Cost., che la vieta solo per le norme penali che prevedono nuove fattispecie incriminatrici o che aggravano quelle esistenti¹⁵, così dettandosi nella materia sostanziale una disciplina non sempre replicabile in sede procedurale¹⁶.

sprudeniale) di una problematica sempre attuale, cit., 2.

¹² In tal senso MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., 101.

¹³ Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile con r.d. 16 marzo 1942, n. 262.

¹⁴ Cfr. *Considerazioni sulle ricadute nel giudizio di Cassazione della Legge 23 giugno 2017, n. 103. Questioni di diritto intertemporale*, cit., 3, secondo cui due sono le direttrici fondanti: da un lato, la non retroattività della nuova legge procedurale, sicché gli atti compiuti mantengono la propria efficacia anche sotto l'impero della diversa legge processuale sopravvenuta; dall'altro, l'efficacia immediata della novella, di talché tutti gli atti successivi rispetto all'entrata in vigore della nuova norma devono essere compiuti secondo i presupposti richiesti dalla modifica normativa.

¹⁵ Osserva, a tal proposito, MONTAGNA, *L'applicazione delle nuove regole nei procedimenti in corso*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”*, a cura di Gaito, Torino, 2006, 204, come il principio di irretroattività della legge «data la sua previsione a livello di legislazione ordinaria, nonché la sua indefinita formulazione, non può essere assunto indiscriminatamente e senza

Ad ogni modo, al principio generale stabilito dall'art. 11 delle preleggi non si sottraggono nemmeno le disposizioni di diritto processuale penale¹⁷ e, tra queste¹⁸, quelle relative al sistema delle impugnazioni¹⁹.

I profili di maggiore complessità si annidano nell'esatta individuazione dei concetti di “*tempus*” ed “*actus*”. A tal proposito, non è mancato chi abbia evidenziato l'ambiguità insita nel predetto principio, sottolineando che, se dovesse intendersi per *actus* l'intero processo, questo continuerebbe a essere regolato sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione²⁰, in spregio dell'immediata operatività prescritta dallo stesso

deroghe a canone assoluto dell'ordinamento», soggiungendo, a riprova, di ciò, come il legislatore, quando abbia voluto attribuire una valenza inderogabile al principio di irretroattività della legge, vi abbia provveduto recependolo a livello costituzionale, esattamente come è accaduto con la previsione di cui all'art. 25, co. 2, Cost, che, ulteriormente precisato all'art. 2 c.p., sembra prospettare una netta diversificazione tra diritto penale sostanziale e processuale circa l'operatività di distinte regole in materia di successione delle leggi nel tempo. V., altresì, C. cost. 14 giugno 1975, n. 175, in *Giur. cost.*, 1974, 1590, ove si osserva come il normale regime dell'efficacia delle fonti nel tempo sia previsto «dall'art. 11 disp. prel. c.c. e pertanto non assurga al rango costituzionale se non per la materia penale (art. 25 Cost.)».

¹⁶ Cfr. Cass., Sez. un., 31 marzo 2011, n. 27911, ove si osserva che: «non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale» e Cass., Sez. un., 17 luglio 2014, n. 44895 in *Mass. Uff.*, 260927, secondo cui: «il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio *tempus regit actum*». Per approfondimenti in dottrina, v. CHIAVARIO, *Norma (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1978, 480 ss.

¹⁷ Si ricordi, peraltro, che secondo Cass., Sez. II, 6 maggio 2010, n. 19716, in *Mass. Uff.*, 247114: «il principio *tempus regit actum* riguarda solo la successione nel tempo delle leggi processuali e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime».

¹⁸ Per alcuni approfondimenti circa la successione delle norme procedurali nel tempo con riferimento al regime della prova, al trattamento dell'imputato sottoposto a misure cautelari e alla competenza del giudice, v. GAITO, *Introduzione allo studio del diritto processuale penale alla luce dei principi costituzionali*, in *Procedura penale*, Torino, 2019, 28 ss.

¹⁹ Effettivamente le modifiche in tale ultima materia hanno quasi sempre operato per il futuro proprio sotto la copertura generale dell'art. 11 disp. prel. c.c., con piena salvaguardia degli appelli pregressi. Ricorda, però, PINNA, *La disciplina intertemporale*, cit., 281, che un'eccezione significativa a tale meccanismo era, invece, stata quella che aveva riguardato la cd. legge Pecorella, in quanto la L. n. 46 del 2006 aveva espressamente derogato al canone del *tempus regit actum* proiettando a ritroso, sui rapporti processuali già instaurati, le nuove e più restrittive condizioni oggettive di ammissibilità dell'appello. Cfr. art. 10 L. 20 febbraio 2006, n. 46, in *Gazz. Uff.*, 22 febbraio 2006, n. 44, entrata in vigore il 9 marzo 2006.

²⁰ Cfr. CONSO, *La “doppia pronuncia” sulle garanzie della difesa nell'istruzione sommaria: struttura ed efficacia*, in *Giur. cost.*, 1965, 1150 s. In pari prospettiva, ID., *Il problema delle norme transitorie*, in *Giust. pen.*, 1989, c. 130; ANDRIOLI, *Appunti di procedura penale*, Napoli, 1965, 66; CORDERO, *Procedura penale*, 1987, 356 e 360; DINACCI, *Le modifiche alla competenza, tra tempus regit actum e precostituzione del giudice*, in *Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra*, coordinati da Gaito, Padova, 1996, 121; FERRUA, *Sub art. 30*, in *Commento alla l. 28 luglio 1984, n. 389. Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione*

art. 11, co. 1, disp. prel. c.c. Al contrario, l'*actus* non potrà essere considerato secondo una nozione indifferenziata, ma andrà di volta in volta individuato in ciascun atto da compiere o fatto processuale. Esso dovrà essere focalizzato ed isolato²¹, in modo da cristallizzare la disciplina giuridica allo stesso riferibile e lo si dovrà analizzare nel suo porsi in termini di “autonomia” rispetto agli altri atti di quel medesimo processo²².

In tal senso, appare, dunque, evidente come anche la regola *tempus regit actum* non assurga al ruolo di “panacea” dotata di carattere universale e capace di dare univoca soluzione a tutte le situazioni rimaste prive di espressa disciplina in sede processuale. La stessa, d'altronde, pur essendo universalmente riconosciuta, appare di difficile applicazione specialmente quando deve essere riferita a quelle situazioni che non si esauriscono in un determinato momento, ma perdurano nel tempo²³. Emblematica di questa difficoltà è la semplice, quanto corretta, considerazione secondo cui in sede processuale non risulta affatto agevole distinguere il concetto di “avvenire”, dal momento che il processo penale è per definizione una concatenazione di atti e fasi, tutti legati dal perseguimento di un unico fine, ossia l'accertamento definitivo dei fatti²⁴.

3. *La distinzione tra “regime” e “procedimento” di impugnazione.* Al fine di dirimere le questioni di natura intertemporale attinenti al complesso tema delle impugnazioni in caso di modifica della legge processuale, la giurisprudenza²⁵ ha storicamente operato una diversificazione a seconda del

della libertà provvisoria, in *Leg. pen.*, 1985, 274; FOSCHINI, *Successione di leggi processuali e nuovo grado di impugnazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1957, 825 s.; MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., 118; RAFARACI, *Jus superveniens e libertà personale (note in tema di applicazione immediata ai procedimenti in corso dell'art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292)*, in *Cass. pen.*, 1993, 271.

²¹ Così LOZZI, *Favor rei e processo penale*, Milano, 1968, 157; ID., *La successione delle leggi processuali penali nel tempo e le disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura penale*, cit., 75.

²² Osserva FOSCHINI, *Successione di leggi processuali e nuovo grado di impugnazione*, cit., 826 come nessuna difficoltà si porrebbe se ogni atto fosse autonomo rispetto all'altro. In verità, appare evidente analizzare il differente modo di atteggiarsi del principio del *tempus regit actum* a seconda della tipologia di atto considerato e del fatto che lo stesso si esaurisca nel suo compimento ovvero abbia carattere strumentale rispetto ad una successiva attività. A titolo esemplificativo, circa la pendenza del procedimento probatorio fino a quando non sia intervenuto il giudicato, v. GAITO, *L'operatività dell'innovato art. 513 c.p.p. (le incertezze della cultura processuale e l'inutile insegnamento delle Sezioni Unite)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, 792.

²³ Così Cass., Sez. un., 17 gennaio 2006, n. 3821, in *Mass. Uff.*, 232592.

²⁴ MONTAGNA, *L'applicazione delle nuove regole nei procedimenti in corso*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”*, cit., 205.

²⁵ Cfr. su tutte Cass., Sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614, Lista, in *Mass. Uff.*, 236537. V., altre-

fatto che la novella legislativa attenga al “regime” ovvero al “procedimento” di impugnazione. In questa *summa divisio*, si tiene cioè conto della necessità di regolamentare in maniera differenziata l'individuazione della normativa applicabile in relazione alla specifica categoria cui pertenga lo *jus novum*. Da una parte, si catalogano in un gruppo omogeneo tutti i casi di successione di leggi relative alla “facoltà di impugnazione, alla sua estensione, ai modi ed ai termini per esercitarla” e, dall'altra, si contemplan le modifiche legislative che, invece, incidono sul vero e proprio “procedimento” di impugnazione.

Nell'anticipare come proprio in tale dualismo risieda una semplificazione forse eccessiva, non tollerabile nella complessa materia *de qua*, si deve, peraltro, constatare come quella in discorso sia una problematica su cui il *dictum* in commento sorvola del tutto, ma della quale non si può non tener conto per una completa disamina della soluzione interpretativa adottata.

Ebbene, se, con riferimento ad un “procedimento” che sia ancora *in fieri*, quale il giudizio di impugnazione, il principio cristallizzato nell'art. 11 delle preleggi impone che la normativa di riferimento sia quella vigente al momento in cui l'atto del procedimento venga ad essere compiuto²⁶, non così accade relativamente alla legge da applicarsi alla presentazione dell'atto di gravame e alla più ampia categoria del “regime” delle impugnazioni.

In *subiecta materia*, si è, infatti, da tempo affermata la «stabilizzata *regula iuris* secondo cui, allorché si succedano nel tempo diverse discipline ed il passaggio dall'una all'altra non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie, l'applicazione del principio *tempus regit actum* impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione»²⁷. Si tratta di un punto di approdo, oramai dominante in sede di legittimità, consolidatosi a partire da

si, più di recente, Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 10260, in *Guida dir.*, 2019, 14, 72 e Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2019, n. 27598, in *Dir. e giust.*, 21 giugno 2019.

²⁶ Così Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 10260, in *Guida dir.*, 2019, 14, 72, che opera una distinzione «a seconda che si abbia a che fare con un atto processuale già perfezionatosi e che abbia già prodotto i propri effetti prima dell'entrata in vigore della nuova legge, ovvero con un'attività plurifasica, o comunque con un rapporto processuale o un procedimento che si protragga nel tempo e si articoli in una pluralità di atti, che sia ancora in atto e non sia ancora pervenuto ad una conclusione al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Infatti, mentre nella prima evenienza, l'atto rimane indifferente rispetto alla nuova normativa e mantiene inalterati i propri effetti, come prodottisi in conformità alla disciplina previgente giusto il principio del “fatto esaurito”, nel secondo caso, invece, ferma la perdurante validità degli effetti già prodottisi degli atti ormai “compiuti”, gli atti del procedimento che siano posti in essere sotto l'operatività della nuova legge non possono che essere regolati - in ossequio, appunto, al principio del *tempus regit actum* - dalla disciplina novellata».

²⁷ Così Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 10260, in *Guida dir.*, 2019, 14, 72.

una risalente pronuncia a Sezioni unite del 2007²⁸, che aveva risolto a favore della seconda soluzione il contrasto giurisprudenziale esistente tra quelle decisioni²⁹ che facevano coincidere tale momento con quello di presentazione dell'impugnazione ed altre³⁰ che lo collocavano all'epoca di pronuncia della sentenza.

L'interpretazione prescelta tendeva a salvaguardare l'esigenza di tutela dell'affidamento³¹ maturato dalla parte "in relazione alla fissità del quadro normativo" al momento in cui nasceva il vero e proprio diritto di impugnare, scongiurando il timore che i diritti acquisiti, pur non ancora esercitati, potessero subire l'incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti col sistema³².

²⁸ Cfr. Cass., Sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614, Lista, in *Mass. Uff.*, 236537.

²⁹ Così Cass., Sez. IV, 17 novembre 2004, n. 3484, *inedita*, secondo cui «il regime dei rimedi ammessi nei confronti delle decisioni giurisdizionali resta quello previsto al momento in cui l'atto di impugnazione è compiuto»; Cass., Sez. V, 12 marzo 2004, n. 15596, *inedita*; Cass., Sez. IV, 4 dicembre 2003, n. 4860, *inedita*; Cass., Sez. III, 13 marzo 2002, n. 20769, *inedita*; Cass., Sez. III, 18 dicembre 2000, n. 8340, in *Mass. Uff.*, 218194; Cass., Sez. VI, 3 luglio 2000, n. 3058, in *Mass. Uff.*, 216822; Cass., Sez. VI, 10 aprile 2000, n. 5558, in *Mass. Uff.*, 216414; Cass., Sez. V, 19 maggio 2000, n. 7329, in *Mass. Uff.*, 216593. V., altresì, Cass., Sez. VI, 11 luglio 2001, n. 27858, in *Mass. Uff.*, 219974; Cass., Sez. V, 26 settembre 2001, n. 34844; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2001, n. 36354, in *Mass. Uff.*, 219816; Cass., Sez. V, 12 giugno 2000, n. 2883.

³⁰ Così Cass., Sez. V, 22 settembre 2003, n. 45094, in *Mass. Uff.*, 227251; Cass., Sez. III, 28 maggio 2001, n. 30541, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2001, 520; Cass., Sez. V, 11 gennaio 2007, n. 11659, in *Mass. Uff.*, 235966 e in *Cass. pen.*, 2008, 7-8, 2972. Conf. Cass., Sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614, in *Mass. Uff.*, 236535-236539 e in *Cass. pen.*, 2007, 4451; Cass. civ., Sez. un., 28 novembre 2007, n. 24669, in *Mass. Uff.*, 600538 e, più di recente, Cass., Sez. VI, 23 marzo 2018, n. 19117, in *Mass. Uff.*, 273441 e Cass., Sez. VI, 21 marzo 2018, n. 40146, in *Mass. Uff.*, 273843.

³¹ Per Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155, in *Giur. cost.*, 1990, 552: «la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini». Sul valore dell'affidamento in dottrina, cfr. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., 238, secondo cui «l'affidamento rappresenta un limite alla libertà del legislatore di agire retroattivamente piuttosto che un limite all'efficacia delle singole norme retroattive».

³² Così facendo, si evitava il pericolo che il regime di impugnabilità di una sentenza potesse essere condizionato da elementi meramente aleatori, come quelli affidati alla tempestività o meno del deposito della stessa ovvero alla puntualità degli adempimenti di cancelleria o ancora alla iniziativa più o meno tempestiva della parte interessata, che avrebbero creato possibili disparità tra le parti. Cfr. Cass., Sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614, Lista, in *Mass. Uff.*, 236537. *Contra, ex multis*, Cass., Sez. III, 18 dicembre 2000, n. 8340, in *Mass. Uff.*, 218194, secondo cui «il principio di ragionevolezza impone alla legge di trattare in maniera eguale situazioni eguali, ed in maniera diversa situazioni diverse. E nella materia *de qua*, se pure la sentenza è la stessa, diverse sono le situazioni (oggettive e soggettive) che successivamente alla deliberazione del provvedimento condizionano il concreto esercizio del diritto di impugnazione (appunto: deposito, notifica dell'avviso, scelte della parte, ecc.)».

4. *La pronuncia in commento e i motivi “specifici”: tertium genus?* Poiché, come accennato, nel concetto di “regime” dell’impugnazione vengono ricomprese le previsioni relative alla “facoltà di impugnazione, alla sua estensione, ai modi e ai termini per esercitarla”, la modifica di cui si discute nel provvedimento annotato – relativa alla necessaria “specificità” dei motivi di appello³³, e, dunque, alle forme della sua presentazione – ben dovrebbe essere collocata in questa categoria. Considerazione da cui sarebbe dovuta discendere l’operatività del richiamato principio di cui alle citate Sezioni Unite con la correlata valorizzazione, nella successione tra norme, della disciplina vigente all’epoca di emissione della sentenza³⁴. Tuttavia, il Collegio opta per la soluzione opposta, individuando l’applicabilità della normativa in vigore all’epoca del deposito dell’impugnazione. Per comprendere le motivazioni sottese al differente orientamento³⁵, conviene prendere le mosse dalla constatazione circa la possibile limitatezza

³³ Secondo CERESA- GASTALDO, *La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflattive*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 3, 170, la nuova norma, pur inquinando la disposizione generale con richiami palesemente riferibili soprattutto all’impugnazione di merito [...] continua ad esigere che la “specificità enunciazione” dei motivi consista nella «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta», senza dunque fare quel passo in avanti verso la critica specifica delle ragioni della decisione, indicato dall’ultimo, autorevole arresto della Suprema Corte. Circa il fallito tentativo di consolidamento nel dato normativo del principio di diritto affermato nella sentenza Galtelli (Cass., Sez. Un, 27 ottobre 2016, n. 8825, in *Mass. Uff.*, 235699), v. altresì BARGIS, *Riforma in due fasi per la disciplina dell’appello penale*, in *Dir. pen. cont.*, 13 giugno 2018, 2, che, riferendosi alla modifica apportata all’art. 581 c.p.p., osserva: «non emerge peraltro l’adesione espressa all’assunto delle Sezioni Unite, avendo il legislatore mancato l’obiettivo di codificarlo». Conf. DINACCI, *L’essere ed il dover essere dell’inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in *questa Rivista*, 2020, 1, 4, che rileva come «il legislatore non abbia ben “eseguito” l’*imprimatur* giurisprudenziale, omettendo di inserire nella nuova formulazione dell’art. 581 c.p.p. quell’obbligo di farsi carico, con l’impugnazione, delle “proposizioni argomentative sottoposte a censura”». Sul tema, cfr. anche le osservazioni di BRICCHETTI, *Inammissibile l’appello per difetto di specificità se non risultano argomentati i rilievi critici della decisione*, in *Guida dir.*, 2017, 13, 90 ss.; GARUTI, *La specificità dei motivi di appello*, in *questa Rivista*, 2018, 3; MARANDOLA, *A proposito della specificità dei motivi d’appello*, in *Parola alla difesa*, 2016, 1, 19; MUSCELLA, *Ammissibilità dell’atto di appello e difetto di specificità dei relativi motivi*, in *questa Rivista*, 2017, 1, 351 ss.; PULVIRENTI, *La specificità estrinseca dei motivi di appello come requisito di ammissibilità dell’appello: la fine del favor impugnationis*, in *Proc. pen. e giust.*, 2017, 4, 698 ss.

³⁴ Cfr. *Considerazioni sulle ricadute nel giudizio di Cassazione della Legge 23 giugno 2017, n. 103. Questioni di diritto intertemporale*, redatte dall’Ufficio del ruolo e del massimario della Corte di cassazione, cit.

³⁵ Profondamente critico nei confronti dell’orientamento di cui alle citate Sezioni Unite del 2007 è ROMEO, *Nel labirinto della “Pecorella” l’esile filo d’Arianna delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2007, 12, 4451 ss., il quale aveva già osservato che «sarà forse un principio da rimeditare, anche perché non è detto che le sezioni semplici, nei casi singoli che si troveranno ad esaminare, vi si possano adeguare», soggiungendo che «vi si può intravedere un invito al legislatore per intervenire e rimettere ordine in un settore così delicato del processo, come è quello delle impugnazioni».

della distinzione tra i due profili del “regime” e del “procedimento” di impugnazione, così come operata in sede giurisprudenziale. Infatti, mentre le regole che attengono al “procedimento” in sé considerato riguardano tutte la fase per così dire “dinamica” del giudizio e, in tal senso, possono essere equiparate tra di loro, ricavandone un'unica *regula iuris*, non così può dirsi per il “regime” di impugnazione, che è concetto ampio, al quale ricondurre situazioni del tutto diversificate.

Da qui la riflessione circa la possibile identificabilità di un *tertium genus*, formatosi per scissione della più ampia categoria del “regime” in due ulteriori sottogruppi, dei quali uno attinente all' “impugnabilità oggettiva” – ossia l'*an* – e l'altro alla “forma” – ossia il *quomodo* – dell'impugnazione.

Una cosa è, infatti, l' “impugnabilità oggettiva”, astratta, intesa quale *status* giuridico-formale della sentenza, al momento della sua emanazione, in funzione del successivo controllo giurisdizionale, ossia la suscettività o meno all'impugnazione e, nello specifico, ad un determinato mezzo di impugnazione piuttosto che ad uno diverso. Altra cosa è, invece, la “forma” dell'atto di impugnazione, e cioè il suo modo di essere in concreto, quali le formalità di deposito, i motivi, i termini o quant'altro, che abbia lo scopo di regolamentare le modalità di esplicazione di un diritto, già cristallizzatosi all'epoca della pronuncia della sentenza³⁶.

In sostanza, se è ben vero che il *tempus* attiene al momento nel quale “l'atto si è perfezionato”, ciò significa che, con esclusivo riferimento alla sentenza, lo stesso potrebbe davvero coincidere con la sua pronuncia. In questa logica, ogni qualvolta debba esplicarsi un'attività di controllo da parte del giudice e nelle more sia intervenuta una modifica della normativa di regolamentazione dell'atto e dei suoi effetti, si potrà ricorrere alla disciplina vigente al momento in cui quell'atto – da controllare – era stato posto in essere. Diversamente accade per la “forma” dell'impugnazione: in questo caso, infatti, il parametro di riferimento non è la sentenza (da impugnarsi), ma l'atto di impugnazione (da presentarsi secondo determinate regole)³⁷ e il cui tempo di perfezionamento è certamente il momento del suo deposito.

³⁶ Così Cass., Sez. V, 22 settembre 2003, n. 45094, in *Mass. Uff.*, 227251.

³⁷ Se è ben vero che i motivi non devono essere enunciati mediante la predisposizione di particolari formule sacramentali e possono essere illustrati anche in formula sintetica, è sempre stato chiaro come gli stessi debbano contenere tutti gli elementi richiesti *ex lege*. Cfr. NUZZO, *L'appello nel processo penale*, Milano, 2008, 103.

A conferma di tale diversa ricostruzione sembra deporre anche il confronto con una serie di ulteriori pronunce di legittimità³⁸, che, nell'individuare la data di emissione della sentenza quale momento cui ancorare la disciplina di riferimento in svariati altri settori, si sono sempre riferite al solo profilo relativo all'impugnabilità oggettiva e alla scelta del tipo di atto e non, invece, alle modalità del suo estrinsecarsi.

Nel caso considerato, dunque, a fronte di una modifica intervenuta sulle formalità di presentazione dell'atto d'appello – e, in definitiva, sul *quomodo* dell'impugnazione³⁹ – il *tempus* cui riferirsi viene individuato nel momento di presentazione del gravame; momento in cui l'impugnante dovrebbe godere di tempo e garanzie necessarie per conoscere la legge di riferimento e adeguare il proprio atto allo *ius novum*, senza che la sua posizione possa dirsi in alcun modo discriminata rispetto a chi, per il concorrere di variabili interne od esterne, abbia esercitato in tempi diversi⁴⁰.

5. L'actus di impugnazione e l'aspettativa alla valutazione di ammissibilità del gravame. Al fine di ricostruire il quadro normativo del regime delle

³⁸ Così, ad esempio, l'impostazione seguita da Cass., Sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614, Lista, in *Mass. Uff.*, 236537 appare in linea con quegli orientamenti formati in tema di *ricorso straordinario per errore di fatto* (Cass., Sez. un., 27 marzo 2002, n. 16101, in *Mass. Uff.*, 221278 e Cass., Sez. un., 27 marzo 2002, n. 16102, in *Mass. Uff.*, 221273); di *rescissione del giudicato* (Cass., Sez. VI, 23 marzo 2018, n. 19117, in *Mass. Uff.*, 273441; conf. Cass., Sez. VI, 21 marzo 2018, n. 40146, in *Cass. pen.*, 2019, 2, 759. V., altresì, Cass., Sez. un., 17 luglio 2014, n. 36848, in *Mass. Uff.*, 259992; Cass., Sez. I, 6 febbraio 2015, n. 18789); di *archiviazione* (Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2019, n. 27598, in *Dir. e giust.*, 21 giugno 2019; conf. Cass., Sez. IV, 23 ottobre 2018, n. 49395, in *Mass. Uff.*, 274041); di *sentenza di non luogo a procedere* (Cass., Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 10142, in *Mass. Uff.*, 272670. Conf. Cass., Sez. I, 2 ottobre 2007, n. 40251, in *Mass. Uff.*, 238050) e, infine, di *giurisdizione di sorveglianza* (Cass., Sez. I, 27 novembre 2014, n. 53011, in *Mass. Uff.*, 262351. Conf. Cass., Sez. III, 19 dicembre 2013, n. 5697).

³⁹ L'impugnazione è un atto a contenuto vincolato e le norme che dettano le relative formalità sono contenute nell'art. 581 c.p.p., che è previsione con cui si apre la serie di norme dedicate al *quomodo* dell'impugnazione. Per tali considerazioni v. DE GREGORIO, *La dinamica generale delle impugnazioni*, in *Le impugnazioni*, diretto da Chiavario, Marzaduri, Torino, 2005, 161 e VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare. I modi dell'impugnazione*, in *Trattato. Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, vol. I, Torino, 1998, 233.

⁴⁰ È stata la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, con svariate pronunce assai risalenti nel tempo, a stabilire che non contrasta con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, giacché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé elemento differenziatore. V. Corte cost., nn. 122/1980; 38/1984; 618/1987; 6/1988; 322/1985, secondo cui, peraltro, «diversamente ragionando, poiché è connaturale alle leggi una demarcazione temporale, potrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale di ciascuna di esse, giacché la data di entrata in vigore della legge discrimina inevitabilmente tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato cronologico».

impugnazioni, la pronuncia in disamina valorizza il momento in cui “matura l'aspettativa dell'appellante alla valutazione di ammissibilità” dell'impugnazione già presentata, così discostandosi dall'impostazione risalente che lo individuava nel “tempo in cui è sorto il relativo diritto”⁴¹, ossia quello di emissione della sentenza.

Ci si trova, dunque, ancora ad operare nell'ambito del “tempo in cui è sorto un diritto”, ma non quello di impugnare. Non si tratta di una mera differenza lessicale, poiché – a ben vedere – è solo con il deposito dell'atto di impugnazione che si assiste alla genesi di un altro diritto, ossia quello di ottenere una decisione da parte del nuovo giudice.

In una sorta di equazione ideale, potrebbe, allora, sostenersi che il diritto all'impugnazione stia all'emissione della sentenza così come il diritto alla valutazione dell'impugnazione sta al deposito dell'atto di gravame.

D'altro canto, l'*actus* di impugnazione, considerato isolatamente e nel suo aspetto formale, gode proprio di quella funzione autoreferenziale, che consiste nel dare avvio al grado successivo di giudizio⁴², producendo l'effetto, in termini soggettivi, di imporre a un giudice, diverso da quello di primo grado, di pronunciarsi sul tema devoluto alla sua cognizione⁴³. Data la natura istantanea del gravame e la susseguente instaurazione di una nuova fase – *rectius* un nuovo grado – destinato a concludersi con la pronuncia del nuovo giudice, si dovrebbe arguire che l'appello possa considerarsi giuridicamente compiuto al momento del deposito dell'atto di parte e che, così esauritasi

⁴¹ V., ancora, Cass., Sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614, Lista, in *Mass. Uff.*, 236537, che a sostegno di ciò cita un precedente in materia di ricorso straordinario per errore di fatto, secondo cui: «il quadro normativo delle impugnazioni deve essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il relativo diritto» (Cass., Sez. un., 27 marzo 2002, n. 16101, in *Mass. Uff.*, 221278), nonché uno che attinge dalla materia civile, ove si afferma che «il regime di impugnazione di una sentenza – e cioè la facoltà di impugnativa, i modi e i termini per esercitarla – resta regolato dalla legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione» (Cass. civ., Sez. un., 20 dicembre 2006, n. 27172, in *Mass. Uff.*, 593733/01. Conf. Cass. civ., Sez. un., 27 luglio 2007, n. 16618, in *Mass. Uff.*, 598243/01; Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2016, n. 5925, in *Mass. Uff.*, 639059/01).

⁴² In questi precisi termini, Cass., Sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614, Lista, in *Mass. Uff.*, 236537.

⁴³ Così MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., 399. Per una definizione del doppio grado di giurisdizione, cfr. SPANGHER, *Il doppio grado di giurisdizione*, in AA.VV., *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni*, Milano, 2000, 105 s., secondo cui: «il doppio grado di giurisdizione può essere sinteticamente definito come quel modello di disciplina giuridica, che per ogni controversia suscettibile di esame sul merito consente due successive statuizioni sul diritto dedotto nel processo, ad opera di due giudici diversi, la seconda delle quali destinata a prevalere sulla prima». Per una ricostruzione organica degli itinerari percorsi da dottrina e giurisprudenza in materia di doppio grado di giurisdizione di merito, v. GAITO, LA ROCCA, *Il diritto al controllo nel merito tra immediatezza e ragionevole dubbio*, in *questa Rivista*, 2017, 3, 833 ss.

l'impugnazione, a restare “pendente” non sia l'impugnazione *strictu sensu* considerata, ma la situazione soggettiva di dovere che la stessa produce in capo al giudice *ad quem*. Non a caso, in tal senso, del tutto correttamente si osserva⁴⁴ come – sotto questo profilo, ossia nella parte in cui sottende una qualche forma di imperfezione o di sospensione dell'atto in relazione alla fattispecie che lo regola – lo stesso concetto di “impugnazione pendente”, preso alla lettera, sia fuorviante. Ciò in quanto trasporta sul piano della perfezione – dilatandone artificiosamente il compimento – un fenomeno che attiene invece all'efficacia dell'atto processuale e perché, in ogni caso, finisce per riferire impropriamente alla domanda un'incompiutezza che riguarda, a ben vedere, soltanto l'obbligo del giudice di decidere sulle questioni devolute. Che poi il diritto della parte dinanzi al correlato obbligo del giudicante incontri nella pratica un terreno sempre più irto di ostacoli per la propria attuazione rappresenta, evidentemente, altra questione: il sistema dei controlli «è qualità e non quantità, è regola, è metodo, è diritto di accesso ad una giurisdizione superiore, è giurisdizionalità della procedura, è limite al potere»⁴⁵, ma non sempre di un tale rigore si trova traccia nella normazione in materia, specialmente quando è l'interprete a muovere l'operato del legislatore e non viceversa⁴⁶.

Nella logica della propria *mission* – ben rappresentata da una «filosofia di razionalizzazione della materia tesa alla decongestione del carico giudiziario»⁴⁷ – la modifica all'art. 581 c.p.p. operata con la legge Orlando ha inciso ineluttabilmente su più fronti. Alla maggiore analiticità nell'enunciazione delle ragioni sottese al provvedimento decisorio da parte del primo giudice⁴⁸ ha fatto da contraltare la pretesa di ben più rigorosi

⁴⁴ PINNA, *La disciplina intertemporale*, cit., 282.

⁴⁵ DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, cit., 8.

⁴⁶ Cfr. DE CARO, voce *Impugnazioni (dopo la riforma Orlando)*, in *Dig. Pen.*, X Agg., 2018, 333 ss.

⁴⁷ SPANGHER, *Le impugnazioni nella Riforma Orlando*, in *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs n. 7 e 8/2016) alla legge “Orlando” (l. n. 103/2017)*, a cura di Baccari, Bonzano, La Regina, Mancuso, Milano, 2017, 323.

⁴⁸ Infatti, non si deve dimenticare che il nuovo testo dell'art. 581 c.p.p. si ricollega alla sostituzione dell'art. 546, lett. e) c.p.p., secondo cui la motivazione della sentenza di primo grado deve contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice non ritiene attendibili le prove contrarie». Così facendo, da un lato, si realizza un «modello legale della motivazione “in fatto” della decisione» e, dall'altro, si vuole «rafforzare l'onere della parte di enunciare specificamente i motivi dell'impugnazione» in modo da «assicurare meglio la razionalizzazione e la semplificazione della procedura impugnatoria». Cfr. *Verso una mini-riforma del*

motivi di doglianza da parte dell'istante e del correlato – più severo e stringente – potere di controllo da parte di chi quel gravame sarà chiamato a giudicare⁴⁹. L'effetto è quello che vede la concretizzazione del rischio di una maggiore disinvoltura⁵⁰ nella declaratoria di inammissibilità fin dal grado d'appello, a fronte del carattere fluido ed indeterminato della “specificità” ora richiesta nella redazione dei motivi, con il connesso pericolo di passaggio in giudicato della sentenza impugnata⁵¹. Il tutto senza che alla discrezionalità giudiziale sia posto un adeguato filtro dalla legge⁵² o che, dopo aver armato il giudice-interprete di uno strumento così vago⁵³, si sia preservato il modo per scongiurare un uso irragionevole e discriminatorio tra i protagonisti del processo⁵⁴.

processo penale: le proposte della Commissione Canzio. Modifiche in materia di “Impugnazioni”, in Dir. pen. cont., 27 ottobre 2014, 5 s. Per un pregevole commento in dottrina, v. BARGIS, I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei deputati, in Dir. pen. cont., 19 ottobre 2015, 3.

⁴⁹ Osserva MARANDOLA, *Prime riflessioni sul “nuovo” giudizio d'appello*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 2, 166, come la nuova previsione svolga certamente un'essenziale funzione di filtro delle impugnazioni, palesando «neppure troppo velatamente come l'accesso al giudizio di controllo sia divenuto cosa seria e meditata».

⁵⁰ Parla di «cultura dell'inammissibilità intesa quale reazione dell'ordinamento agli abusi che si presumono commessi dalle parti nell'impiego dilatorio e strumentale del ricorso» MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cass. pen.*, 2017, 10, 3472.

⁵¹ Osserva, infatti, DELL'ANNO, *Specificità ed inammissibilità dell'atto di impugnazione a seguito della riforma Orlando*, in *questa Rivista*, 2019, 3, 6, nt. 16 come «proprio l'esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali, i quali possono essere lesi da eventuali errori giudiziari, ha reso necessaria la introduzione di rimedi processuali (mezzi di impugnazione), che devono tendere al più profondo concetto di giustizia».

⁵² In senso critico, v. DANIELE, *La modifica dell'art. 581 c.p.p. L'insidioso crinale della specificità dell'appello*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 2, 67, che, pur osservando i vantaggi nella restrizione del filtro di ammissibilità (quali l'aumento del tasso di efficienza, l'esonero dalla trattazione di appelli pretestuosi, l'evitamento dell'incombere della prescrizione in certi casi, l'indubbio maggiore rispetto della ragionevole durata del processo), osserva, però, come si sarebbe dovuto trattare di obiettivi da perseguirsi ad opera della legge con una riforma complessiva del sistema, evitando di lasciare ai giudici il delicato compito di individuare caso per caso il corretto punto di equilibrio tra i valori in gioco.

⁵³ Cfr. le acute osservazioni di LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, in *questa Rivista*, 2018, 3, 1, che la definisce «una categoria vaga, ancorata in alcune ipotesi a disposti normativi opachi ed indeterminati, che consentono una vera e propria selezione delle impugnazioni in grado di spingersi ben oltre il perimetro della patologia processuale». V., anche FIORIO, *La complicata semplificazione delle impugnazioni (a margine dei “nuovi” criteri di ammissibilità)*, in *questa Rivista, Special Issue*, 2018, 1, 645 ss.

⁵⁴ Così, ancora, LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, cit., 2, che, nel rilevare la creazione di un regime di ammissibilità diversificato in ragione di causa, materia e parte che propone l'impugnazione, osserva che: «il pubblico ministero impugnante può profittare di un regime che si “accontenta” della potenzialità dell'atto di impugnazione a provocare l'effetto devolutivo pur a fronte di una più generalizzata regolamentazione che, nel caso dell'impugnante imputato, richiede

In questo contesto, assume una sua *ratio* il ragionamento seguito nell'odierna pronuncia, atteso che la modifica apportata dalla legge n. 103/2017 investe i caratteri strutturali dell'atto di parte, i quali, pur dovendo essere oggetto del predetto vaglio giudiziale, delimitano ancor prima i confini operativi dell'azione dell'impugnante⁵⁵. Cioè a dirsi, essendo la predisposizione dell'appello un'attività di parte, diventa un “affare privato” quello relativo all'offerta di un prodotto conforme ai *desiderata* del legislatore, senza che eventuali modifiche normative – per di più limitative di pregresse facoltà – possano travolgere a cascata quanto operato sotto la vigenza di una diversa legge.

Ciò con la logica conseguenza che la Corte d'appello avrebbe potuto, a ragione, giudicare inammissibile l'atto d'appello in quanto carente dei requisiti di specificità, solo se una tale specificità fosse stata esigibile dall'appellante al momento dell'impugnazione. L'aspettativa – *rectius*, il diritto, come si dirà – dell'appellante alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione e la delimitazione dei poteri cognitivi del giudice d'appello, con la correlata esigibilità di motivi “specifici” *secundum legem*, rappresentano, in tal senso, due facce della stessa medaglia.

Questo pare essere il motivo per il quale, pur condividendosi le conclusioni dei giudici di piazza Cavour contenute nella pronuncia annotata, ciò che non appare meritevole di accondiscendenza è piuttosto l'utilizzo del termine “aspettativa”, riferito alla valutazione di ammissibilità della propria impugnazione, che è termine evidentemente utilizzato nella sua accezione “atecnica” o “informale”, piuttosto che in quella giuridica che si ritrova nei fondamenti del diritto civile⁵⁶.

la proposizione di motivi caratterizzati dalla specificità, che si vuole estrinseca, concetto espandibile a dismisura e che può consentire di guardare alla qualità e probabilmente alla fondatezza della doglianza in un momento preliminare nel quale è precluso ogni esame nel merito». Anche DELL'ANNO, *Specificità ed inammissibilità dell'atto di impugnazione a seguito della riforma Orlando*, cit., 15 mostra preoccupazione per il fatto che «il più “duro regime” di specificità dei motivi introdotto dalla Riforma Orlando trovi concreta applicazione soprattutto nei confronti dell'impugnante imputato, lasciando prive di conseguenze sanzionatorie le impugnazioni “mal redatte” dall'accusa».

⁵⁵ Valorizza BRICCHETTI, *Sentenza e atto di impugnazione (contenuto e motivi)*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 6, 218 come si tratti di «indicazioni fondamentali per la precisa delimitazione dell'oggetto dell'impugnazione, quindi dell'effetto devolutivo, dell'ambito dei poteri cognitivi del giudice dell'impugnazione».

⁵⁶ Si legge in Enciclopedia Treccani *on line*, in www.treccani.it: «Per *aspettativa in diritto civile* si intende in generale la possibilità astratta di acquistare un diritto in base a circostanze che devono ancora maturarsi. Vi sono due tipi di aspettativa: l'aspettativa di fatto, stato psicologico meramente soggettivo che non si fonda su alcuna norma giuridica e che pertanto non riceve protezione alcuna dall'ordinamento e l'aspettativa legittima, situazione giuridica soggettiva attiva, prevista e tutelata dal diritto, che

Infatti, quel che sorge nell'appellante a seguito della presentazione del proprio atto propulsivo del secondo grado di giudizio non è tanto una legittima “aspettativa” – che è concetto che allude al cd. “diritto al diritto”, ossia un diritto a che si concretizzi un altro diritto – ma un vero e proprio “diritto soggettivo” costituzionalmente tutelato, in quanto certamente ricompreso nell'ombrello del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. Un diritto soggettivo pieno, dunque, sia che lo si riferisca alla valutazione di merito, che a quella, preliminare, di ammissibilità⁵⁷.

Se è dunque vero che «all'interno del disegno costituzionale, l'unico mezzo di impugnazione “dovuto” contro le sentenze è rappresentato [...] dal ricorso in cassazione per vizio di legittimità»⁵⁸ e che, in tal senso, il diritto all'appello⁵⁹ non può considerarsi neanche indirettamente imposto, non si può del pari disconoscere come, una volta che la legge abbia riconosciuto l'appellabilità di un determinato provvedimento e che tale impugnativa sia stata azionata, sorga in capo al proponente il diritto alla relativa decisione. L'attivazione del rapporto di impugnazione e la regolamentazione del suo successivo *iter*; allora, non possono che soggiacere alle disposizioni vigenti al momento in cui la corrispondente iniziativa è assunta e alla stessa è dato corso. Da ciò discende l'operatività conseguente alla nuova *actio finium regundorum* dei requisiti di forma dell'impugnazione, così come riformulati dal nuovo art. 581 c.p.p., solo a partire dagli appelli presentati in data successiva al 3 agosto 2017.

consiste in uno stadio preliminare del diritto soggettivo in cui si individua la presenza di un determinato fatto, necessario ma non ancora sufficiente perché possa sorgere un vero e proprio diritto [...]. La tutela dell'aspettativa legittima è meno intensa rispetto alla tutela del diritto soggettivo, essendo soltanto strumentale e provvisoria, perché si limita ad assicurare la possibilità del sorgere del diritto ed è destinata ad esaurirsi nel momento in cui il diritto eventuale cui tende l'aspettativa sorge, ovvero diventa certo che non sorgerà mai».

⁵⁷ Cfr. Cass., Sez. un, 27 ottobre 2016, n. 8825, in *Mass. Uff.*, 235699, che riprende la scansione logica tra vaglio di ammissibilità e merito: oltre ad essere il primo evidentemente prodromico al secondo, ha un diverso oggetto. In sostanza, il sindacato di ammissibilità investe, tra l'altro, i motivi e il loro tratto caratteristico, ossia la specificità; l'esame nel merito, invece, ha per oggetto i punti della decisione impugnata. In questi termini, v. BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni Unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 2, 139.

⁵⁸ GREVI, *Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell'imputato ed efficienza del processo nel sistema costituzionale*, in AA.VV., *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni*, cit., 18.

⁵⁹ Sulla ridefinizione concettuale dell'appello v. CHINNICI, *Verso il “giusto processo” d'appello: se non ora quando?* *Dalla irriducibile staticità nello ius positum italiano al dinamismo cognitivo nel “diritto vivente” europeo*, in *questa Rivista*, 2012, 3, 1 ss.

6. *Esigenze di deflazione versus diritto di impugnazione delle parti.* Non insignificanti problemi pone, infine, la riflessione sulla ragione più profonda che pare sottesa all'orientamento fatto proprio dalla suprema Corte.

Nell'individuazione del regime applicabile in fase di transizione verso un sistema connotato da maggiori onerosità per l'istante - e in assenza di precedenti specifici - la Cassazione effettua un richiamo ad altro suo *dictum*⁶⁰ relativo ad un profilo intertemporale attinente pur sempre al regime delle impugnazioni *post* riforma Orlando⁶¹.

In quella circostanza, l'adesione ad «una interpretazione costituzionalmente orientata e diretta ad un bilanciamento delle *esigenze di deflazione processuale* [...] rispetto al *diritto di impugnazione delle parti*, assegnando preminenza a quest'ultimo», aveva consentito nei fatti di “salvare” un ricorso per cassazione avanzato dall'organo d'accusa in caso di cd. “doppia conforme assolutoria”. E', infatti, evidente che una dichiarazione di immediata operatività della riforma, con conseguente inammissibilità del ricorso, avrebbe sì giovato alle esigenze di celerità ed efficienza perseguite dalla novella, ma avrebbe travolto un atto già compiuto sotto la vigenza di una norma più permissiva.

Ebbene, se questa appariva la motivazione più garantista che era dato scorgere nelle parole dei giudici di Piazza Cavour - oggi estensibile per “identità di *ratio*” alla pronuncia annotata - ad uno sguardo più attento non può sfuggire come l'obiettivo avuto di mira si sia rivelato del tutto diverso.

Infatti, la via della cristallizzazione dell'operatività della legge vigente al momento del “deposito dell'impugnazione” - in luogo di quello di “emissione della sentenza impugnata” - non ha fatto altro che limitare il numero di impugnazioni meritevoli di essere “salvate”, nonostante il sopravvenire delle nuove norme.

Il che sta a significare, in definitiva, maggiore attenzione proprio per quelle esigenze deflative che, invece, ci si dichiarava pronti a sacrificare sull'altare del *favor impugnationis*.

In questo senso, non può, dunque, considerarsi un caso se la pronuncia oggi analizzata trovi quale unico, isolato, precedente una sentenza relativa alla limitazione del catalogo dei motivi concessi al pubblico ministero per ricorrere in cassazione in caso di doppia pronuncia di assoluzione.

⁶⁰ Cass., Sez. V, 2 ottobre 2017, n. 4398, in *Mass. Uff.*, 272440. Conf. Cass., Sez. III, 4 ottobre 2018, n. 54693, in *Mass. Uff.*, 274132.

⁶¹ Cfr. art. 608, co. 1 *bis*, c.p.p., inserito dall'art. 1, co. 69, L. 23 giugno 2017 n. 103.

Come quella modifica appariva finalizzata a contenere l'accesso al giudizio di legittimità⁶², così questa si pone il fine di ridurre il carico del grado d'appello. Come in caso di ricorso proposto dal pubblico ministero per uno dei motivi preclusigli dalla nuova statuizione di cui all'art. 608, co. 1 *bis*, c.p.p. si determinava l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 606, co. 3 c.p.p., allo stesso modo per la parte che appelli senza rispettare i nuovi requisiti di cui all'art. 581, co. 1, lett. *d*), c.p.p., consegue la sanzione dell'inammissibilità così come ora esplicitata⁶³ dal co. 1 dello stesso articolo⁶⁴. E, ancora, come in quella circostanza si discorreva di questioni relative al “regime” delle impugnazioni, avendosi riguardo alla “forma” del ricorso, così avviene anche in materia di specificità dei motivi d'appello⁶⁵.

A cagione di ciò – come si legge nelle Considerazioni predisposte dall'Ufficio del ruolo e del massimario della Corte di cassazione all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 103/2017 – anche al tema della limitazione dei poteri del pubblico ministero si sarebbe dovuto applicare il principio contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite del 2007. Tuttavia, questa soluzione non

⁶² Osservano MARAFIOTI, DEL COCO, *Le eterogenee incursioni nel ricorso per cassazione*, in AA.VV., *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, a cura di Bargis, Belluta, Torino, 2018, 105 che: «La scaturigine della scelta di circoscrivere il controllo in cassazione alle sole violazioni di legge è da rinvenire nell'articolato redatto dalla Commissione Canzio, che aveva ritenuto al riguardo «sufficiente ed adeguato delimitare il perimetro del ricorso per cassazione del pubblico ministero alla sola violazione di legge», in tutte le ipotesi di doppia conforme assolutoria, la quale «sulla base di una ricostruzione probatoria del fatto già scrutinata nel merito dal giudice di appello, rafforza notevolmente la presunzione di non colpevolezza dell'imputato». Cfr. *Modifiche in materia di impugnazioni*, in *Verso una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio*, cit., 10.

⁶³ Secondo CERESA-GASTALDO, *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte dellattive*, cit., 169 si tratta di innesto che «serve (o dovrebbe servire) a trasformare l'inammissibilità per mancanza di motivi in inammissibilità per carenza di specificità dei motivi». Cfr., altresì, MACCHIA, *L'assetto del giudizio di appello alla luce delle recenti riforme*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 11, 29; secondo cui «c'è da chiedersi, astrattamente, se abbia poi davvero senso aver “estratto” il requisito della specificità dai “motivi” del ricorso [...] per farlo assurgere a requisito generale, espressamente sanzionato dalla inammissibilità (“doppiando” la corrispondente previsione generale dettata dall'art. 591 del codice), o se non si tratti, piuttosto, di una “enfaticizzazione” di quello stesso requisito per consentire una più ampia platea di casi di inammissibilità dell'appello».

⁶⁴ Riscontra, tuttavia, l'esistenza di una fisiologica differenza tra il vaglio di inammissibilità prodromico al secondo giudizio e quello rimesso alla Corte di legittimità BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni Unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, cit., 138.

⁶⁵ Si badi bene, però, che ciò non significa assimilare due mezzi di impugnazione strutturalmente diversi. Ricorda, infatti, BARGIS, *Riforma in due fasi per la disciplina dell'appello penale*, cit., 2 s. che «oggetto del giudizio di appello non sono i motivi, come avviene nel giudizio di cassazione, ma i punti della decisione ai quali i motivi si riferiscono (art. 597, co. 1, c.p.p.)». In senso critico, CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, a cura di Bargis, Belluta, Torino, 2018, 21 ss.

avrebbe mancato di «differir[e] gli auspicati effetti deflattivi, atteso che le nuove norme saranno applicate con uno slittamento temporale consistente rispetto alla loro entrata in vigore»⁶⁶. Così, di fatto, disattendendosi quell'esigenza di efficienza del sistema, semplificazione, economia processuale e snellimento del carico gravante sui giudici delle impugnazioni, con lo svantaggio conseguente al fatto che la “nuova” e “più restrittiva” valutazione circa l'ammissibilità dell'atto di gravame sarebbe stata applicata anche con considerevole ritardo rispetto alla sua entrata in vigore.

D'altro canto, non è certo un mistero che le esigenze di deflazione dei gradi successivi al primo siano state un obiettivo principe perseguito dalla riforma del 2017⁶⁷, in ciò riscontrandosi una necessità di maggiore efficientamento del sistema, ma anche un malcelato intento punitivo volto a scongiurare impugnazioni ritenute generiche, defatiganti e dilatorie. In tal senso, si osserva che, «poiché il legislatore subordina il fondamento del sistema dei controlli ad una plausibile segnalazione dell'ingiustizia del provvedimento, occorre che questa “segnalazione” fornisca un *minimum* di garanzie di serietà, senza far correre il rischio di trovarsi ad un certo punto di fronte ad una sequela di attività processuali sprecate»⁶⁸, così di fatto responsabilizzando le parti⁶⁹ e

⁶⁶ Cfr. *Considerazioni sulle ricadute nel giudizio di Cassazione della Legge 23 giugno 2017, n. 103. Questioni di diritto intertemporale*, redatte dall'Ufficio del ruolo e del massimario della Corte di cassazione, cit., 29.

⁶⁷ Le esigenze di deflazione costituiscono un *fil rouge* della materia di cui si discute, anche dopo che si è abbandonata la versione primigenia del disegno di legge governativo (Atto C N 2798), che all'art. 25, co. 1, nel dettare i principi e i criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di impugnazioni, stabiliva, alla lettera *h*), di «prevedere la proponibilità dell'appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione». Cfr. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1, 4 ss., che, infatti, valorizza come il progetto originario di riforma fosse ben più ambizioso, avendo come obiettivo quello di trasformare l'appello in una vera e propria impugnazione a critica vincolata, al pari del ricorso in Cassazione. Tuttavia, ricorda LONGO, *Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale*, in *Corte di Strasburgo e giudizio penale*, a cura di Ubertis, Viganò, Torino, 2016, 365 come il doppio grado di merito a devoluzione non circoscritta, a critica non vincolata, sia il solo rispondente allo spirito dell'art. 2 del VII Protocollo CEDU.

⁶⁸ Così TRANCHINA, voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970, 728. Si tratta, a ben vedere di esigenze risalenti, ispirate alle ragioni di “politica del diritto” tese ad evitare di premiare impugnazioni proposte palesemente a fini dilatori. Cfr., sul punto, DE GREGORIO, *La dinamica generale delle impugnazioni*, cit., 169.

⁶⁹ Cfr. MAGGIO, *Le modifiche alle forme dell'impugnazione*, in *Le recenti riforme in materia penale*, cit., 362, che, nel parlare di un'intelaiatura rigida del percorso giustificativo al fine di garantire chiarezza espositiva e intelligibilità del provvedimento utile ad orientare i successivi controlli in appello e in Cassazione, definisce “pedagogico” l'intento del legislatore.

costringendole ad un miglioramento nella qualità dell'atto con cui si provoca l'apertura del grado ulteriore di giudizio⁷⁰.

Una qualità che, peraltro, è richiesta anche per le impugnazioni presentate dopo l'entrata in vigore della legge Orlando ma riferite a sentenze pronunciate sotto la vigenza della precedente disciplina. Ciò con la conseguenza che l'adesione all'orientamento in discorso sortisce l'effetto di gravare sull'impugnante l'ulteriore *munus* diabolico di «ancorare le censure a ciò che non esista»⁷¹, essendo a lui imposti motivi “specifici”, senza che analoga “specificità” sia riscontrabile nella motivazione della sentenza appellata. Un regime doppiamente gravoso per la parte privata che si trovi ad operare in quella finestra temporale, di cui l'interprete non può, però, farsi adeguatamente carico.

La soluzione adottata, allora, lungi dall'erigersi a presidio del diritto delle parti di impugnare, persegue la ben più pragmatica esigenza di ampliare il numero di appelli tenuti a soggiacere alla nuova previsione. Un *revirement* d'opportunità - si potrebbe definire - motivato dalla volontà di evitare un ulteriore ritardo nell'attuazione della riforma Orlando, ma pur sempre salvaguardando l'affidamento dell'appellante circa l'esatta forma richiesta per la proposizione dell'atto, impedendo l'applicazione retroattiva dello *jus superveniens* alle impugnazioni pregresse.

FRANCESCA TRIBISONNA

⁷⁰ In questi termini, SPANGHER, voce *Impugnazioni penali*, in *Dig. Pen.*, vol. VI, Torino, 1992, 226. V., altresì, VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare. I modi dell'impugnazione*, cit., 235. Osservava, peraltro, CERESA-GASTALDO, *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, cit., 170, riferendosi all'imminente riforma dell'appello, che «l'idea che sembra dominare la logica dell'irrigidimento dei requisiti formali dell'atto è che valga in materia una presunzione di strumentalità dell'iniziativa impugnatoria della parte, rispetto alla quale il *favor impugnationis* non è altro che un segno della decadenza dei “costumi” processuali, un sintomo dell'atteggiamento colpevolmente lassista del giudice che ammette controlli non dovuti, ritardando l'esecuzione della sentenza».

⁷¹ DELL'ANNO, *Specificità ed inammissibilità dell'atto di impugnazione a seguito della riforma Orlando*, cit., 2019, 3, 4.